



Città di Capri

Città Metropolitana di Napoli

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE

INDICE

Art.	1	Disciplina del servizio
Art.	2	Normativa di riferimento
Art.	3	Definizioni del servizio
Art.	4	Modalità per lo svolgimento del servizio di N.C.C. di autobus
Art.	5	Ambiti operativi e territoriali per lo svolgimento del servizio e modulazione del servizio
Art.	6	Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni
Art.	7	Impedimenti soggettivi
Art.	8	Assegnazione delle autorizzazioni
Art.	9	Presentazione delle domande
Art.	10	Validità delle autorizzazioni
Art.	11	Comportamento del conducente in servizio
Art.	12	Caratteristiche dei veicoli
Art.	13	Controllo dei veicoli
Art.	14	Vigilanza
Art.	15	Sanzioni
Art.	16	Sospensione dell'autorizzazione
Art.	17	Revoca dell'autorizzazione
Art.	18	Decadenza dell'autorizzazione
Art.	19	Irrogazione delle sanzioni
Art.	20	Abrogazione di norme precedenti
Art.	21	Norme di rinvio
Art.	22	Entrata in vigore

Art. 1
Disciplina del servizio

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative all'attività di trasporto pubblico non di linea di persone effettuata mediante servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla L. 11 agosto 2003 n. 218.

Art. 2
Normative di riferimento

1. Le norme del presente Regolamento assumono come riferimenti normativi le seguenti disposizioni:
 - a. Legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
 - b. Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada) e relative misure applicative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Decreto Dirigenziale contenente le disposizioni applicative dell'art. 5 del Decreto 25 novembre 2011 del Capo Dipartimento per i trasporti per il requisito di stabilimento di cui all'art. 5 del Regolamento CE 1071/2009;
 - c. Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada);
 - d. Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada);
 - e. Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59);
 - f. Legge Regione Campania 28 marzo 2002, n. 3 (riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania).

Art. 3
Definizioni del servizio

1. È definita attività di noleggio con conducente effettuata mediante autobus (N.C.C.) l'attività di trasporto non di linea di persone esercitata da imprese in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia.
2. Per autobus si intendono gli autoveicoli così definiti dall'art. 54, comma 1, lettera b), del Nuovo Codice della strada (veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiate con più di nove posti compreso quello del conducente).

Art. 4
Modalità per lo svolgimento del servizio di N.C.C. di autobus

1. L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Capri e alle modalità previste nel presente Regolamento.
2. Il servizio può essere svolto direttamente da qualsiasi imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, da un suo collaboratore familiare, come definito dall'art. 230/bis C.C. oppure da un dipendente regolarmente assunto.
3. L'autorizzazione può essere rilasciata alle imprese esercenti il servizio di N.C.C. in possesso dei requisiti relativi all'accesso all'attività di trasportatore su strada.
4. L'autorizzazione comunale dovrà riportare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo a ciò destinato. La stessa autorizzazione dovrà essere restituita in caso di cessazione, decadenza, revoca o sospensione dell'attività.
5. L'autorizzazione comunale deve essere sempre presente sull'autoveicolo, unitamente ai documenti

di circolazione ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti preposti al controllo del traffico.

6. Ai titolari del servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone su strada con autobus è vietato, salvo autorizzazione ai sensi della normativa vigente, esercitare servizi di linea o servizi ad itinerario fisso con orari e prezzi prestabiliti.
7. Le modalità e i criteri per il rilascio del suddetto titolo sono disciplinati dal presente Regolamento, sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 2.

Art. 5

Ambiti operativi e territoriali per lo svolgimento del servizio e modulazione del servizio

1. I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio nazionale e negli Stati membri della Unione Europea.
2. I titolari di autorizzazioni di N.C.C. possono effettuare servizi per il trasporto occasionale di studenti, alunni o scolari, nonché dipendenti di enti pubblici e privati o singoli gruppi omogenei per fascia di appartenenza, sulla base di contratti o convenzioni con scuole, aziende o enti pubblici o privati, purché tali servizi non assumano le caratteristiche del servizio di linea come definito dall'art. 87, comma 1 del Codice della strada.
3. Il prelevamento dell'utente, ovvero, l'inizio del servizio per qualunque destinazione è effettuato con partenza dalla sede operativa (rimessa) del vettore o da diverso luogo convenuto con l'utente stesso.
4. Nel periodo di vigenza del D.M. di limitazione di afflusso e circolazione veicoli sull'isola di Capri (con esclusione del periodo che ricade durante le festività natalizie) il transito dei bus N.C.C. con la limitazione a nr. 20 autobus circolanti, è consentito dalle ore 09:30 alle ore 17:30 di ogni giorno coincidente nel periodo di maggior traffico veicolare.
5. La turnazione e la modulazione della circolazione di autobus N.C.C. avviene con calendario che sarà predisposto dal Comune in apposita conferenza annuale, di concerto con le società N.C.C. bus operanti sul territorio che dispongono, per il servizio di turnazione sull'isola, in base ad un valido titolo giuridico:
 - a. Per ogni autobus utilizzato, di un'area di sosta, ubicata nel territorio della Città di Capri, quando detti veicoli non sono in circolazione, al fine di garantire la sicurezza stradale;
 - b. Di un'autofficina ubicata nel territorio della Città di Capri al fine di garantire ai viaggiatori continuità di servizio.

Nel caso in cui dal confronto con le società non si riesca ad addivenire ad un calendario condiviso, il Comune predisporrà la turnazione abbinando, tramite sorteggio, un numero progressivo per ogni bus consentendo il primo giorno la circolazione ai bus da 1 a 20, il secondo giorno ai bus da 2 a 21, il terzo giorno da 3 a 22 e così via.

6. Solo in caso di fermo tecnico del veicolo e previa comunicazione alla Polizia Municipale è possibile all'impresa autorizzata trasferire il permesso giornaliero su altro idoneo veicolo di cui dispone.
7. Al fine di consentire agli operatori la programmazione del servizio ed il rispetto dei contratti stipulati con i tour operators, non in ultimo la programmazione assunzionale degli addetti, le domande per essere inseriti nel turno per le ditte aventi sedi operative in tutto il territorio dell'isola di Capri dovranno pervenire al Comune di Capri entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno. Le domande pervenute oltre tale termine non consentiranno l'entrata in turno per l'anno successivo di riferimento e nel periodo di vigenza del richiamato D.M. di limitazione alla circolazione.

Art. 6

Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio N.C.C. è necessario:

- a. Essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia tra cui l'iscrizione al R.E.N. (Registro Elettronico Nazionale) di cui al Regolamento CE n. 1071/2009;
 - b. Essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - c. Essere esenti dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all'art. 7;
 - d. Essere iscritti all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
 - e. Essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità - anche ai sensi dell'art. 94, Codice della strada - dell'autobus per il quale è richiesta l'autorizzazione;
2. In ogni caso il Comune può procedere ad accertamenti d'ufficio, oppure chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti o della sussistenza degli impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7.
 3. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dal D.P.R. 445/2000.
 4. La perdita dei requisiti di cui al presente articolo successivamente al rilascio dell'autorizzazione, comporta la revoca della stessa.

Art. 7

Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o la titolarità dell'autorizzazione:
 - a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti norme:
 - i. D. Lgs. 6 settembre n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e successive modifiche e integrazioni;
 - ii. Legge 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale) e successive modifiche e integrazioni;
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza dell'autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - e) l'essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni e salvo i casi di riabilitazione;
 - f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà, comunque, essere dichiarata e documentata dall'Amministrazione Comunale.
2. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni possono essere comprovati da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
3. La documentazione originale e valida ad ogni effetto di legge, comprovante il possesso dei requisiti e la mancanza degli impedimenti previsti, dovrà essere presentata al Comune ai fini del successivo rilascio dell'autorizzazione.

Art. 8

Assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate a seguito di apposita domanda indirizzata al Comune.
2. Competente al rilascio delle autorizzazioni N.C.C. è il Funzionario Responsabile del V Settore.

Art. 9

Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione N.C.C. possono essere presentate al comune in carta semplice. Nella domanda devono essere indicate tutte le generalità del richiedente con la precisazione del tipo di impresa.
2. Il richiedente deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 (Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni).
3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per i quali è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, viene richiesta all'interessato prima del rilascio della autorizzazione.

Art. 10

Validità delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione comunale di noleggio autobus con conducente ha validità quinquennale anche se trattandosi di periodo transitorio, conservano la loro efficacia fino a quando non saranno sostituite, nei termini e le modalità che saranno fissate a livello regionale, dalle nuove autorizzazioni.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli operatori presenteranno unica dichiarazione della prosecuzione dell'attività.
3. A tale scopo deve essere allegata, dal titolare, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il permanere dei requisiti di cui all'art. 6.
4. Rimane ferma la facoltà del funzionario responsabile richiedere ulteriori documenti che ritenesse necessari. L'eventuale ulteriore documentazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data in cui perviene all'interessato la richiesta.

Art. 11

Comportamento del conducente in servizio

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - d. avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto.
2. È fatto divieto di:
 - a. interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e/o di evidente pericolo;
 - b. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
 - c. adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
 - d. esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.
3. Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 12

Caratteristiche dei veicoli

1. Gli autobus di servizio di cui al presente regolamento devono:
 - a. avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b. essere muniti di apparecchio cronotachigrafo;
 - c. essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;

- d. essere allestiti in modo da assicurare una particolare confortevolezza ai passeggeri;
- e. avere un bagagliaio capace di contenere almeno 1 valigia per passeggero;
- f. portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" nonché una targhetta di materiale rigido metallico, inamovibile, collocato nella parte posteriore del veicolo, vicino alla targa, recante le seguenti scritte:
 - i. sulla parte superiore, la scritta "Città di Capri";
 - ii. al centro lo stemma del Comune;
 - iii. nella parte inferiore, la scritta "N.C.C." e il numero dell'autorizzazione;
- g. avere colorazioni difformi da quelle propri degli autobus adibiti a servizi di linea, e tali che non possano generare dubbi sulla categoria cui l'autobus appartiene;
- h. avere ben visibile i contrassegni che indicano le caratteristiche qualitative e di comfort del veicolo.

Art. 13

Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica di competenza degli organi della M.C.T.C., gli autobus da adibire al servizio di N.C.C. sono sottoposti, prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente Regolamento.
2. Il veicolo sottoposto a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente Regolamento, dovrà, nel termine indicato dall'ufficio comunale, essere ricondotto a condizioni di idoneità. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto delle prescrizioni necessarie per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, e fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Comune provvede ai sensi del presente Regolamento.

Art. 14

Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e più in generale sull'esercizio del servizio N.C.C. compete al Comune. Gli uffici comunali, per l'attività di vigilanza e controllo, si avvalgono del Corpo di Polizia Municipale e a tutti gli altri organi di vigilanza.

Art. 15

Sanzioni

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:
 - a. con sanzioni amministrative pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
 - b. con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o revoca dell'Autorizzazione.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è punita con sanzioni amministrative pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00. La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal funzionario responsabile.

Art. 16

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa, tenuto conto della maggiore o minore gravità

dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a. violazioni delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b. violazioni delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c. violazioni delle vigenti norme del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasporti;
- d. violazioni delle norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, per la terza volta, ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento;
- e. violazioni delle norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f. utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g. prestazione del servizio di N.C.C. di autobus con apparecchio cronotachigrafo non regolarmente funzionante salvo i casi di cui all'art. 13 lett. H del Regolamento CEE n. 3820/85.

Art. 17

Revoca dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Settore V dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a. quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada;
 - b. a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 16;
 - c. quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pene restrittive della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
 - d. quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
 - e. quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - f. quando l'attività di N.C.C. di autobus viene svolta da persone che non siano i titolari della autorizzazione o con personale con il quale l'azienda non abbia stipulato un regolare contratto di lavoro dipendente;
 - g. per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - h. quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
2. L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento soggettivo di cui al precedente art. 7.
3. In ogni momento, qualora venga accertato, il venir meno anche di uno solo dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6, il Responsabile del Settore V provvede alla revoca, dandone comunicazione alla M.C.T.C. competente.

Art. 18

Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Funzionario Responsabile, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - b. per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nel termine di un anno dal decesso del titolare;
 - c. per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - d. per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi;
 - e. per mancato invio della dichiarazione di prosecuzione dell'attività con allegata dichiarazione del permanere dei requisiti che all'epoca ha consentito il rilascio dell'autorizzazione.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 19
Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni previste dal presente Regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione.
3. I provvedimenti inerenti la sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione sono comunicati alla M.C.T.C. competente.

Art. 20
Abrogazione di norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate all'Amministrazione Comunale, contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze, che siano in contrasto o incompatibili con lo stesso.

Art. 21
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme di legge applicabili in materia.

Art. 22
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore all'esecutività della Delibera Consiliare di adozione.